

ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE TRA

il **Comune di Bologna** di seguito denominato Comune (Codice fiscale/Partita IVA 01232710374), rappresentato dalla Dr.ssa Veronica Ceruti, Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni, domiciliata per la sua carica in Bologna presso la sede comunale

E

l'**Alma Mater Studiorum Università di Bologna** - Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" di seguito denominato Dipartimento, avente sede in Bologna, Via Filippo Re, 6 - Codice Fiscale 80007010376, rappresentato dalla Direttrice, Prof.ssa Ira Vannini domiciliata per la sua carica presso il Dipartimento;

(entrambe di seguito collettivamente indicate come "Parti")

PREMESSO CHE

- tra il Comune e il Dipartimento è in essere la Convenzione PG.N. 656662/2022 - Repertorio n. 7277 del 31.10.2022, per lo sviluppo della collaborazione fra le politiche e le iniziative educative, scolastiche ed extrascolastiche comunali 0-18 anni e le attività di studio, di ricerca e formazione del Dipartimento;
- nell'ambito della succitata Convenzione, le finalità sono la promozione di iniziative formative rivolte agli operatori dei servizi educativi e socio educativi su tematiche emergenti di particolare rilievo in ambito educativo e pedagogico e lo sviluppo dei sistemi di auto ed etero valutazione formativa dei servizi socio educativi comunali;
- il Comune e il Dipartimento, in considerazione della proficua collaborazione intercorsa e tuttora in essere, intendono continuare a sostenere in modo congiunto le politiche e gli interventi sul territorio dedicati alla preadolescenza e all'adolescenza sia sul piano della prevenzione al disagio socio-culturale (dispersione scolastica, insuccesso scolastico, povertà educative e vulnerabilità socio-culturale ed educativa) che sul piano della promozione del benessere socio-educativo anche attraverso una proposta formativa rivolta al personale che opera nei servizi extrascolastici cittadini.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a coordinare le rispettive attività svolte nei settori di comune interesse relativamente ai servizi e ai progetti in ambito educativo e formativo, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere:

1. un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione per la promozione di iniziative di innovazione e ricerca, nonché di sensibilizzazione nei confronti delle specifiche tematiche pedagogiche e socio-educative individuate nell'ambito della fascia 6-18 anni;
2. l'innovazione e la qualificazione del Sistema integrato dei servizi educativi extrascolastici nella fascia 6-18 anni nei suoi diversi ambiti;
3. lo sviluppo di attività di ricerca, formazione, implementazione, valorizzazione e promozione di interventi sul territorio dedicati ai bambini/e e ragazzi/e e alle famiglie sul piano della promozione di un approccio ecologico sociale ed umano ai processi evolutivi;
4. le politiche e gli interventi sul territorio dedicati alla preadolescenza e all'adolescenza sia sul piano della prevenzione al disagio socio-culturale (dispersione scolastica, insuccesso scolastico, povertà educative e vulnerabilità socio-culturale ed educativa) che sul piano della promozione del benessere socio-educativo (analisi del sistema socio-educativo del territorio rivolto all'adolescenza; sviluppo di servizi innovativi o "buone prassi"; modelli di inclusione socioculturale);
5. la restituzione e diffusione delle attività di ricerca-formazione svolte nell'ambito del presente Accordo, volte alla condivisione di un sistema integrato di servizi educativi rivolti alla fascia 6-18 anni;
6. la formazione del personale che opera nei servizi educativi extrascolastici, finalizzata a:
 - promuovere la cultura del lavoro educativo nelle sue varie dimensioni di senso: relazionale, sistemica, culturale e politica nonché processi di valorizzazione, autovalorizzazione, motivazione e riconoscimento sociale del/nel lavoro educativo;
 - favorire la creazione di un senso di comunità professionale tra tutti gli educatori;
 - costruire e condividere strumenti di documentazione narrativa e valutazione formativa degli interventi necessari all'operatività dei servizi;
 - sviluppare uno sguardo competente sulle dinamiche sistemiche e strutturali che influiscono sui modelli culturali, stili di vita, approcci educativi relativi all'adolescenza;
 - fornire una prospettiva di lettura competente e autorevole sugli adolescenti e le loro interazioni sociali.

Art. 2 - PROGETTO DI RICERCA - INTERVENTO

Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni - U.O. Adolescenti e Centro Risorse del Sistema Formativo Integrato 0-18 si impegnano ad individuare e sviluppare congiuntamente progetti di ricerca e intervento in campo socio-educativo e scolastico ed extrascolastico,

negli ambiti scientifici pedagogico, psicosociale, socio-antropologico e storico, valutati di comune accordo come rilevanti per lo sviluppo della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso la qualificazione delle pratiche e dell'innovazione nel sistema dei servizi socio-educativi e scolastici, nel territorio e nella comunità locale.

A tale scopo vengono individuati dei referenti scientifici per l'Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell'Educazione, che si potranno avvalere di gruppi interdisciplinari per la realizzazione di progetti di ricerca, sperimentazioni, produzioni di documentazione per la realizzazione dei progetti e degli obiettivi sopra riferiti per le parti di loro competenza.

Il Responsabile Scientifico del presente accordo per il Dipartimento è Alessandro Tolomelli. La referente tecnica per il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni è Fabiana Forni (Responsabile U.O. Adolescenti e Centro Risorse del Sistema Formativo Integrato 0-18).

Art. 3 – DURATA

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2024, salva la possibilità per le Parti di concordare, per iscritto, eventuali proroghe o rinnovi, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 4 – RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Dipartimento metterà a disposizione propri docenti e personale, per l'attuazione delle seguenti fasi operative:

- realizzazione di percorsi seminariali e formativi rivolti al personale afferente all'Amministrazione, al Terzo settore coinvolto nell'erogazione dei servizi, alla cittadinanza;
- analisi delle specificità emerse nei contesti educativi oggetto dei percorsi formativi e individuazione di proposte e azioni di miglioramento;
- presentazione e restituzione degli esiti dei percorsi formativi svolti.

Il Comune metterà a disposizione il proprio personale per garantire:

- il coinvolgimento del personale afferente all'Amministrazione, al Terzo settore coinvolto nell'erogazione dei servizi, alla cittadinanza;
- il coordinamento del gruppo di lavoro di ricerca-intervento.

Per la realizzazione delle attività il Comune metterà inoltre a disposizione euro 9.000,00, a titolo di contributo, finanziato da fondi della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Le attività previste saranno realizzate con l'utilizzo delle risorse strumentali e professionali di cui il Dipartimento e il Comune dispongono nell'ambito del proprio ordinamento.

Art. 5 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Il contributo previsto all'art. 4 verrà trasferito con le seguenti modalità:

- il saldo totale della somma complessivamente impegnata, pari a € 9.000,00, sarà erogato, al termine delle attività pattuite, previa presentazione di una relazione finale.

Il pagamento di cui al paragrafo precedente dovrà essere effettuato a favore di Girofondi Banca d'Italia tesoreria conto 0037200 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN".

Art. 6 – MARCHIO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Altresì il marchio istituzionale "Zerodiciotto" del Comune di Bologna è di proprietà esclusiva del Comune di Bologna.

L'Ente Pubblico non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università, allo stesso modo l'Università di Bologna non può fare uso del marchio e/o della denominazione del Comune. Per entrambi non si può fare uso di strutture reciproche in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione ai rispettivi Enti.

Le Parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR, consultabile, per quanto riguarda il Dipartimento/Struttura, all'indirizzo:

<https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali> e, per quanto riguarda l'Ente Pubblico, all'indirizzo <https://www.comune.bologna.it/informativa-privacy>

Art. 7- RISERVATEZZA

7.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- (a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a terzi;
- (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere qualsiasi attività ragionevolmente necessaria ad impedire l'accesso a terzi delle Informazioni Riservate;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle connesse all'esecuzione dell'accordo;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in tutto o in parte, con ogni mezzo file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente Informazioni Riservate, salvo che non sia necessario per l'esecuzione dell'accordo o salvo consenso scritto;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, ogni file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti Informazioni Riservate, a fronte di richiesta scritta dell'avente diritto e comunque al termine o alla risoluzione dell'accordo, salvo che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

7.2 Non seguono la disciplina di cui al precedente art. 7.1:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze rispetto ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni di cui al consenso prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere stati in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

7.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in

cui la parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 8 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Accordo e nella Convenzione da cui esso deriva, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 9 – CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia connessa al presente contratto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Il presente Accordo, firmato digitalmente ai sensi della Legge n. 221/2012, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. All'imposta di bollo, pari a euro 32,00, provvede l'Università di Bologna ai sensi del D.M. 17.06.2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica, come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna - Ufficio territoriale di Bologna 2.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, lì _____

Per il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria
Bertin" Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Il Direttore Prof.ssa Ira Vannini

Per il Comune di Bologna
Area Educazione Istruzione e nuove generazioni
La Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti